



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 118 del 17-12-2025

OGGETTO: Concessione di contributo economico a sostegno alle spese previste per l'installazione di bagni chimici presso l'impianto sportivo comunale di via Caduti di Superga (Campo di calcio) . Direttive alla Responsabile del servizio.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 13:44, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento del funzionamento della Giunta Comunale, approvato con delibera G.C n. 35 del 04/04/2022, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Budroni Giovanni Maria	Presente in videoconferenza	Deledda Giommaria Giuseppe	Presente in videoconferenza
Chessa Pier Giorgio	Assente	Dettori Benedetta	Presente in videoconferenza
Masia Domenico	Presente in videoconferenza		

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Zanda in collegamento da remoto.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 5 del D. Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- tale principio trova espressione nell'art. 118, comma 4 della Costituzione, il quale prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Premesso che :

- il Comune di Tissi dispone di un idoneo campo di calcio ,di recente ristrutturato , ove si svolge regolarmente attività sportiva ;
- Che il predetto impianto è privo di servizi igienici ad uso del pubblico presente ad allenamenti e partite di campionato della squadra locale ;
- Che il predetto impianto è attualmente affidato in gestione all'A.S.D. Folgore

Vista la richiesta avanzata dall'Ass.ne Sportiva Folgore Tissi , acquisita al prot. dell'Ente con n. 8530 in data 05-12-2025, tendente all'ottenimento di un contributo straordinario a sostegno delle spese necessarie per l'installazione di bagni chimici a disposizione del pubblico in occasione delle manifestazioni sportive all'interno della struttura ;

Considerato che l'Ass.ne Sportiva Folgore Tissi ha documentato che il costo totale che la stessa dovrà sostenere per l'intervento in oggetto ammonta a 1.098,00 euro;

Preso atto che la materia della concessione dei contributi a privati enti ed associazioni è regolata dalle seguenti leggi:

1) art. 12 L. 241/1990 che dispone:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

2) art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che dispone:

“9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”

3) art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che dispone:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”

Evidenziato, in relazione alla già menzionata normativa, quanto segue:

- con regolamento adottato, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241, con deliberazione consiliare n. 3 in data 02.02.2016, si disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini e l'attribuzione di vantaggi economici per iniziative nel settore dello sport, spettacolo, cultura ecc..
- il contributo finanziario che si intende programmare con il presente atto non è assegnato per la sponsorizzazione di un'attività; la Corte dei Conti definisce la sponsorizzazione, come la concessione di contributi “... aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine ...” (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 37/2011/SRCPIE/PAR); questa finalità non si realizza se non in casi particolari, molto rari nella generalità dei Comuni, specie di piccola dimensione; per cui, di norma, l'Amministrazione Comunale con la concessione di un contributo non incorre nel divieto previsto dalla legge;
- il soggetto beneficiario del contributo rientra fra le categorie previste dalla legge, che sono:
 - a) associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione
 - b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383
 - c) enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
 - d) organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (ONG)
 - e) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
 - f) associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (ASD)
 - g) associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali (ad esempio: ANCI, UPI, ASMEL, ANPCI).

Visto e richiamato il citato regolamento comunale per la concessione di contributi, altri benefici economici e l'attribuzione del patrocinio ad enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati;

Considerato che il campo di calcio è privo di servizi igienici ad uso pubblico ed inoltre è collocato nella periferia del paese e pertanto lontano da locali pubblici;

Considerato in particolare che la richiesta di contributo in oggetto:

- rientra tra le finalità di concessione dei contributi di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) attività sportive, ricreative e del tempo libero

- rispetta i criteri e modalità di cui all'art. 5, comma 3, che stabilisce:

Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e/o le attività devono rispondere ai seguenti criteri, che costituiscono requisito per l'ammissibilità dell'istanza:

a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;

b. attività rivolta prevalentemente all'interesse generale della popolazione del Comune;

c. valenza e ripercussione territoriale;

Valutato che lo sport ha un importante funzione sociale ed educativa oltre a essere un diritto del cittadino e, di conseguenza, a rappresentare un interesse della collettività oggetto di tutela da parte della Pubblica Amministrazione;

Considerato che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2 dello Statuto Comunale);

Ritenuto, pertanto, di poter contribuire alle spese previste per il posizionamento di bagni chimici a disposizione del pubblico in occasione delle manifestazioni sportive all'interno della struttura sportiva di Via Caduti di Superga con un importo pari al 18% delle spese affrontate corrispondente alla somma presuntiva di 1.098,00 euro;

Evidenziato che il contributo comunale è finalizzato a promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo, la crescita sociale e sportiva dei cittadini;

Dato atto che la spesa relativa farà carico al capitolo di spesa 4000/1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, annualità 2025;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

in virtù di quanto disposto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

1. **Di dare** direttive alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Sociale di assegnare ASD Folgore Tissi un contributo straordinario dell'importo di 200,00 euro pari al 18% delle spese previste per l'installazione di bagni chimici ad uso pubblico presso il Campo di calcio di Via caduti di Superga ;

2. **Di stabilire che** l'intero contributo sarà liquidato a seguito della prescritta rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'ASD Folgore Tissi;

3. **Di dare atto** che il contributo di cui al presente provvedimento costituisce sostegno finanziario parziale delle spese necessarie per l'installazione di bagni chimici ad uso pubblico presso il Campo di calcio di Via caduti di Superga;

4. **Di prendere atto** che la spesa relativa farà carico al capitolo 4000/1 del bilancio 2025;

5. **Di prendere atto** che spettano alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Sociale i conseguenti provvedimenti gestionali.

successivamente, con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

A) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Giovanni Maria Budroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Monica Zanda

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

La Responsabile del servizio
Dott.ssa Viviana Cossu

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Tissi, lì 17-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica Zanda